

In assenza di organo di controllo interno e dell'OIV nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta all'ente, è l'RPCT che, al momento ed in assenza di ulteriori interventi normativi, che assume la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione che annualmente delibera l'ANAC.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, nonchè per assenza di dirigenti, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).